



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Div. V – Politiche europee e aiuti di Stato

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”*, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2019 – Ufficio controllo atti MiSE e MIPAAF, n. 1-868, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 195 del 21 agosto 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante il *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”*, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 n. 93, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2020 – Ufficio controllo atti MiSE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 74, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 49 del 27 febbraio 2020, in vigore dal 13 marzo 2020;

VISTO il decreto ministeriale in data 14 gennaio 2020, recante l’*“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”* del Ministero dello sviluppo economico, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 – Ufficio controllo atti MiSE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 79, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 61 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 26 novembre 2019 al n. 1032, con il quale l’Avv. Mario Fiorentino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese (di seguito DGPIIPMI) del Ministero dello sviluppo economico (di seguito MiSE);

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93 stabilisce all’articolo 4 che la DGPIIPMI svolge, tra le altre, le seguenti funzioni: lett. a) elaborazione e attuazione delle politiche per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale, attraverso la promozione della ricerca e dell’innovazione, la diffusione delle tecnologie digitali e delle nuove tecnologie, il trasferimento tecnologico, la sostenibilità ambientale; lett. e) attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle catene del valore strategiche e delle misure di sostegno ad esse correlate in coordinamento con la Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

CONSIDERATO che il citato decreto ministeriale 14 gennaio 2020 attribuisce, tra le altre, alla DGPIIPMI - Divisione V – Politiche europee e Aiuti di Stato, la programmazione europea e nazionale in riferimento agli interventi per la competitività e l’innovazione; la partecipazione ed attuazione di iniziative di politiche industriali in collaborazione con altri Stati membri dell’UE; partecipazione all’elaborazione della normativa comunitaria e nazionale in tema di aiuti di Stato;

CONSIDERATA la pluriennale esperienza maturata dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito anche ENEA) con



referimento alle tecnologie energetiche, la quale rappresenta un importante complesso di conoscenze e competenze che può, attraverso l'attivazione di un opportuno accordo di collaborazione, contribuire efficacemente alla realizzazione delle attività e degli obiettivi della DGPIIPMI in materia di attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle catene del valore strategiche e delle misure di sostegno ad esse;

CONSIDERATO che la DGPIIPMI intende realizzare, per il tramite della cooperazione con l'ENEA, la missione istituzionale di coordinare gli interlocutori nazionali che partecipano al lancio, da parte dell'Unione europea, di uno o più progetti europei (IPCEI - Important Projects of Common European Interest) nella catena del valore dell'idrogeno;

CONSIDERATO che il MiSE – DGPIIPMI, sulla base di quanto premesso, ha acquisito il consenso di ENEA alla stipula di un Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

CONSIDERATO che l'“Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – (ENEA)”, istituita dall'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, opera sotto la vigilanza del MiSE (comma 1) ed è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica con particolare riguardo al settore dello sviluppo economico sostenibile (comma 2);

CONSIDERATO che in particolare, l'ENEA - Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili è attivo nel campo delle tecnologie energetiche con un elevato patrimonio infrastrutturale ed umano caratterizzato da elevate competenze nel settore ed esperienza nel supporto alle PMI italiane;

VISTA la determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010 (*“Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”*), con cui l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito ANAC) ha osservato che l'articolo 15 della citata legge n. 241/1990 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività;

VISTO l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il *“Codice dei contratti pubblici”* e s.m.i., che dispone che un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del Codice stesso, ricorrendo alcune condizioni che nella fattispecie sono integrate da tutte le parti del presente Accordo ovvero: l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

DATO ATTO che l'articolo 15 della citata legge n. 241/1990 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in



collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

CONSIDERATO che la legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettera g), come modificata dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, stabilisce che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, relativamente ai contratti passivi delle Amministrazioni dello Stato non appartenenti alla fattispecie di appalto d'opera, si esercita esclusivamente sui decreti che approvano tali contratti se di importo superiore ad un decimo del valore stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, ha stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di lavori in euro 5.350.000,00;

CONSIDERATO che il presente Accordo, non comportando oneri non è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti,

DECRETA

Articolo unico

E' approvato l'Accordo *ex* articolo 15 della citata legge n. 241/1990, relativo alla collaborazione in materia di coordinamento IPCEI afferente alla filiera dell'idrogeno tra il MiSE - Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese ed ENEA, firmato in data 21 dicembre 2020.

In particolare ENEA fornirà il suo contributo per gli aspetti più strettamente tecnici, in raccordo con le Direzioni generali del MiSE con competenze nelle suddette materie, con attività di studio, analisi, consulenza e assistenza finalizzate ad integrare e supportare sul piano tecnico-scientifico le azioni di competenza del MiSE – Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese.

Il presente atto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 14/1/2021

Avv. Mario Fiorentino